



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 152 del 12 Gennaio 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 Gennaio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. FOGGIA INCEDIT del 12/10/2025 (Reclamo delle società A.S.D. TAURISANO 1939 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 107 dell'11/11/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Vista la decisione n. 6/TFNST 2025/2026 del Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti, depositata il 22/12/2025;

DELIBERA

- 1) di dichiarare il calciatore Garcia Dominguez Jorge in posizione regolare di tesseramento e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
- 2) di accogliere il reclamo della società A.S.D. Taurisano 1939;
- 3) di omologare il risultato della gara conseguito sul campo di 3 – 0 in favore della società A.S.D. Taurisano 1939;
- 4) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Gennaio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 Gennaio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA

Gara: GARA: S.S.D. BISCEGLIE A.R.L. – A.S.D. UNIONE CALCIO dell'11/12/2025 (Reclamo delle società S.S.D. BISCEGLIE A.R.L. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 137 del 18/12/2025 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società S.S.D. BISCEGLIE A.R.L.;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Gennaio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 12 Gennaio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14**

Gara: A.S. Tricase A.S.D. – A.S.D. Virtus Racale del 14/12/2025, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Racale, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18/12/2025 della Delegazione Distrettuale di Maglie, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società A.S. Tricase A.S.D.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesso che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 18/12/2025 della Delegazione Distrettuale di Maglie;
- la A.S.D. Virtus Racale ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 19/12/2025;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, comma 3, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Gennaio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12/01/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci